SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 giugno 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2014.

Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto";

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2014, per il periodo d'imposta 2013, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2013;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerata, l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2014 da parte dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1.

Differimento per l'anno 2014, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche a quelli che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

14A04632

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 aprile 2014.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante: «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», e in particolare gli articoli:

2 e 3 che disciplinano, fra l'altro, le attività relative alle cellule staminali emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali;

10, comma 3, che demanda a un decreto del Ministro della salute la predisposizione di un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attività, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante «Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009, recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, e in particolare l'art. 2:

comma 6, ai sensi del quale «con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione al progresso tecnico-scientifico, viene periodicamente aggiornato l'elenco delle indicazioni cliniche di cui all'allegato 1, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale trapianti di concerto con il Centro nazionale sangue, sentite le società scientifiche di settore e gruppi tecnici nazionali ed internazionali»;

comma 7, che prevede che la conservazione del sangue da cordone ombelicale a uso autologo-dedicato può essere consentita nel caso di particolari patologie non ancora ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 1, previa autorizzazione del Responsabile della Banca «sentito il parere di un apposito gruppo tecnico multidisciplinare coordinato dal Centro nazionale trapianti, con oneri a carico del SSN»;

Considerato che il Centro Nazionale Sangue (CNS) e il Centro Nazionale Trapianti (CNT) hanno rappresentato l'esigenza di proporre aggiornamenti e integrazioni a quest'ultimo decreto ministeriale, sulla base della revisione della letteratura scientifica e delle attività svolte nel corso di tre anni dal citato gruppo tecnico multidisciplinare coordinato dal CNT;

Vista la proposta del Centro Nazionale Sangue (CNS) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT) di aggiornamento, tra l'altro, dell'allegato 1 «Indicazioni cliniche per le quali è consolidato l'uso per il trapianto di cellule staminali emopoietiche, con comprovata documentazione di efficacia, per le quali è opportuna la raccolta dedicata di sangue cordonale», del ridetto decreto ministeriale 18 novembre 2009, recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato», mediante inserimento delle ulteriori tre patologie «sindrome di Down», «neurofibromatosi di tipo I» e «immunodeficienze acquisite», le quali, costituendo condizioni morbose predisponenti lo sviluppo di neoplasie, possono avvalersi del trapianto di cellule staminali emopoietiche del sangue del cordone ombelicale;

Dato atto che dall'analisi effettuata dal CNS e dal CNT nel documento tecnico relativo alle predette tre patologie si evince che l'introduzione delle nuove indicazioni cliniche per la conservazione del sangue cordonale a uso dedicato «non è in grado di determinare un significativo aumento delle unità bancate a tale scopo»;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al menzionato aggiornamento;

Acquisito il parere favorevole della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nella seduta del 15 novembre 2013;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, espresso nelle sedute del 18 febbraio e del 18 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni all'allegato 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2009

1. All'allegato 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2009, recante «Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato», citato nelle premesse, dopo il paragrafo «Altre indicazioni» aggiungere il seguente:

«Patologie ad aumentato rischio di neoplasie:

Sindrome di Down;

Neurofibromatosi di Tipo I;

Immunodeficienze acquisite.».

2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 1734

14A04571

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Analysis S.r.l., in Todi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 221 del 21 settembre 2010 con il quale al laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (PG), località Pantalla, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 marzo 2014 e perfezionata in data 27 maggio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (PG), località Pantalla, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Analysis S.r.l.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride (≥0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidità libera (0,02-3,5 g/100g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Aflatossine B1, B2, G1, G2 nell'olio di oliva (≥0,05 µg/Kg)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 215
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (K232: 1,300/ 3,800 K270:0,100/1,200 DeltaK: +0,300/-0,050)	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + Reg. UE n. 299/2013 allegato I
Biofenoli degli oli di oliva mediante HPLC (30-800 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 29 Novembre 2009
Cere (≥1mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Composizione e contenuto di steroli (>2 mg/Kg per contenuto, >0,01% per composizione)	Reg. CEE 2568/91 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Composti fenolici totali (50-1000 mg/L)	PP-OL-07 Rev. 7 2013
Contenuto di alcoli alifatici (1-3000 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/91 allegato XIX + Reg. CE 796/2002
Digliceridi (>0,01%)	NGD C 87-2005
Eritrodiolo e uvaolo (>0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V
Esteri metilici degli acidi grassi (acido arachico, acido beenico, acido eicosenoico, acido eptadecanoico, acido eptadecenoico, acido erucico, acido lignocerico, acido linoleico, acido linolenico, acido miristico, acido oleico, acido palmitico, acido palmitoleico, acido stearico) (>0,01%)	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429
Ftalati (dimetilftalato, dietilftalato, di-isobutilftalato, benzilbutilftalato, di-2-etilesilftalato, di-n-ottilftalato, di-n-butilftalato, di-isononilftalato isomeri, di-isodecilftalato isomeri) (≥ 0,5 mg/Kg)	PP-OL-20 rev. 4 2013
Idrocarburi policiclici aromatici (fenantrene, antracene, 9-H-fluorene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, cridene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene,	PP-OL-16 rev. 7 2013

benzo(a)pirene, benzo(e)pirene, indeno 1,2,3-pirene, dibenzo-a,h-antracene, benzo g,h,i,perilene, somma dibenzo(a)pirene,benzo(a)antracene,benzo(b)fluorantene e crisene (0,4-100µg/Kg)	
Metil ed etil esteri degli acidi grasssi (alchil esteri): metile C16, etile C16, metile C18, etile C18, rapporto etil/metil esteri, somma metil ed etil esteri (≥1mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011 allegato II
Numero di perossidi (0,1-25 meq di O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Organofosforati: azinphos ethyl, azinphos methyl, carbophenothion, chlormephos, chlorfenviphos, chlorpyrifos ethyl, chlorpyrifos methyl, diazinon, dichlorvos, dimethoate, disulfoton, heptenophos, fenchlorphos, ethion, fenitrothion, fenthion, fonofos, phorate, phosalone, phosphamidon, isofenphos, malathion, methamidophos, acephate, methidathion, paraoxon ethyl, parathion ethyl, parathion methyl, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, quinalphos, sulfotep, tetrachlorvinphos, thionazin, bromophos ethyl, bromophos methyl, buprofezin, coumaphos, etoprophos, fenamiphos, phenthoate, formothion, mevinphos cis-trans, omethoate, phosmet, pyridaphenthion, profenofos, triazophos, trichlorfon (≥ 0,01 mg/Kg)	PP-FF-11 rev. 7 2013
Steroli (>0,01% per composizione >10 mg/Kg per contenuto)	Rapporti ISTISAN 1996/34 Met. A pag. 55
Stigmastadieni (≥0,01mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/1995
Valutazione organolettica (Panel test)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII
Valutazione organolettica (Panel test)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 640/2008

14A04573

DECRETO 28 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Analysis S.r.l., in Todi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 8 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 222 del 22 settembre 2010 con il quale al laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (PG), località Pantalla, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 marzo 2014 e perfezionata in data 27 maggio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Analysis S.r.l.», ubicato in Todi (PG), località Pantalla, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora laboratorio «Analysis S.r.l.» perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi organici (>100 mg/Kg)	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2009
Acidità fissa (>0,5 meq/l >0,045 g/l)	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale (0,1-10,0 g/L 1-130 meq/L)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile (0,03 -2,00 g/l)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico (>20 mg/l)	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Acido sorbico (0,2-40 mg/l)	PP-VI-35 rev. 2 2012
Alcol complessivo (3-26%)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Anidride solforosa libera (0,5-50 mg/l)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Anidride solforosa totale (1-300 mg/l)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Calcio (>0,1 mg/l)	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche (Intensità:0,9-20 Tonalità: 0,04-20)	PP-VI-27 rev. 1 2012
Ceneri (0,1-4,5 g/l)	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (1-1000 mg/l di Cl)	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Composti fenolici totali (10-100 numero di indice)	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Estratto secco non riduttore (10-300 g/L)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale (10-300 g/L)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Ferro (>0,2 mg/l)	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Istamina in HPLC (>=1 μg/L)	PP-VI-32 rev. 5 2012
Lattobacilli (>=1 UFC/100 ml)	PP-VI-38 rev. 0 2012
Litio (>0,03 mg/L)	DM 12/03/86 allegato 30 GU n° 161 14/07/1986
Magnesio (>0,02 mg/l)	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica a 20°C (0,98000-1,12000 g/L)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Meso-inositolo, Scillo-inositolo e Saccarosio (>10 mg/Kg)	PP-MO-01 rev. 2 2012
Metanolo (1-400 mg/l 0,01-1ml/100 ml di alcol)	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
Ocratossina A (>=0,05 μg/L)	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH (2,50-5,00 unità di pH)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009

Piombo (>20 µg/Kg)	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Potassio (>0,1 mg/l)	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009
Prinicipali antociani in HPLC (Vini rossi e rosati) (>=0,5%)	OIV MA-F-AS315-11-ANCYAN 2009
Prolina (>5 mg/l)	DM 12/03/1986 SO n. 58 alla GU n. 161 14/07/1986 Allegato XXVII
Rame (>0,08 mg/l)	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio in GC (>=20 mg/l)	PP-VI-31 rev 3 2012
Sodio (>0,02 mg/l)	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati (0,2-2g/L)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico (0,1-18%)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zinco (>0,05 mg/l)	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori (0,2-300g/l)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

14A04574

DECRETO 29 maggio 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto e della denominazione sociale del «Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso» ora «Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 26 marzo 2012 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso e conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativamente alle DOC Collio e Carso;

Visto il decreto del 26 aprile 2013 con il quale è stato revocato l'incarico al Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Carso;

Considerato che il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso, a seguito della revoca dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Carso, è tenuto a modificare la denominazione sociale del Consorzio e lo statuto consortile eliminando ogni riferimento alla DOC Carso;

Visto che il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso, su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha modificato la propria denominazione sociale in «Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio» ed ha adeguato il proprio statuto eliminando ogni riferimento alla DOC Carso;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 28 aprile 2014 al n. 700, recante il numero di repertorio 13013 ed il numero di raccolta 6444, con atto a firma del Notaio Damjan Hlede;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso registrato il 28 aprile 2014 al n. 700, recante il numero di repertorio 13013 ed il numero di raccolta 6444, con atto a firma del Notaio Damjan Hlede. A seguito della modifica il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio e Carso utilizzerà la nuova denominazione sociale «Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini Collio».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04572

DECRETO 29 maggio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 102 del 4 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 103 del 3 maggio 2008 il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 133 del 10 giugno 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi freschi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Dipartimento Qualità Agroalimentare e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 24 aprile 2002, confermato con decreto del 20 aprile 2005, con decreto del 16 aprile 2008 e con decreto del 17 maggio 2011 al Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana, con sede in San Nicola La Strada (CE), Viale Carlo III n. 156 – Scala C, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04575

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arti in libertà società cooperativa sociale», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2013 pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 15 ottobre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 25 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante, a seguito della citata comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento comunicando, con nota pervenuta in data 26 febbraio 2014, che la cooperativa stava cercando di attuare una operazione di rifinanziamento al fine di azzerare il disavanzo della perdita patrimoniale;

Tenuto conto che il legale rappresentante con nota del 25 marzo 2014, ha comunicato formalmente che la cooperativa versava ancora in stato d'insolvenza, in quanto non era riuscita ad attuare il progetto di rifinanziamento;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Ferrara (codice fiscale 01690860380) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Lodi, nato a Ferrara il 6 settembre 1962, ivi domiciliato, via San Romano, n.145.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04554

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Circolo Cooperativa S. Vito soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Burago di Molgora e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1 agosto 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 agosto 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "CIRCOLO COOPERATIVA S. VITO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che in data 25 marzo 2014 il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CIRCOLO COOPERATIVA S. VITO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE", con sede in BURAGO DI MOLGORA (MB) (codice fiscale 00768400152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (AL) il 24 febbraio 1945, domiciliato Milano, piazza Cavour, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04555

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dinamic Job società cooperativa», in Cossato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 settembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 settembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la. società "DINAMIC JOB SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquiazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 23 luglio 2013, dalle si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta., richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "DINAMIC JOB SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Cossato (BI) (codice fiscale 02218650022) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesca Gastaldi, nata ad Alba (CN) l'8 settembre 1981, e ivi domiciliata in via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04556

DECRETO 16 maggio 2014.

Modifica al decreto 10 gennaio 2005, recante specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, riguardante l'attuazione della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il decreto legislativo l° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2005 recante le specifiche tecniche delle interfacce radio regolamentate, ai sensi del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273, del 21 novembre 2008, concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Visto il decreto ministeriale del 23 settembre 2010, recante modifica al decreto 10 gennaio 2005;

Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)03 relativa all'armonizzazione della banda 790-862 per reti di Comunicazioni fisse e mobili;

Vista la decisione della Commissione Europea 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità;

Vista la decisione della Commissione Europea 2010/267/UE relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettroniche nell'Unione Europea;

Vista la decisione della Commissione Europea 2011/251/UE che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità;

Ravvisata la necessità di regolamentare tecnicamente la commercializzazione degli apparati ripetitori di segnali GSM 900/ 1800, UMTS ed LTE, il cui mercato si è enormemente sviluppato;

Ravvisata la necessità di integrare, pertanto, le specifiche tecniche di interfaccia anche a seguito della pubblicazione di pertinenti nuove norme tecniche di riferimento;

Viste la notifica alla Commissione europea n. 2013/0448/I ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e alla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

1. La specifica tecnica delle interfacce per le apparecchiature radio notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma l, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, integra le specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale del 10 gennaio 2005 e successiva modifica.

2. La specifica tecnica di cui al comma 1 è riportata nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 16 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

ALLEGATO

Apparati ripetitori di segnali per radiomobili terrestri in tecnologia GSM, UMTS e LTE	**67**

Parte normativa

Parametro	Descrizione	Commento
Servizio radioelettrico	Radiomobile terrestre	
Applicazione	Ripetitori	
Banda di frequenza	a1) 791-821MHz; a2) 832-862 MHz b1) 880-915 MHz; b2) 925-960 MHz c1) 1.715-1 785 MHz c2) 1 810-1 880MHz d1) 1 920-1 980 MHz; d2) 2 110-2 170 MHz. e1) 2 510-2 570 MHz; e2) 2 630-2 690 MHz.	
Canalizzazione		
Modulazione / Larghezza di banda occupata		
Direzione / Separazione		
Potenza di trasmissione / Densità di potenza		
Accesso al canale e regole di occupazione del canale		
Regime autorizzatorio		Installazione consentita solo a cura dei gestori o operatori di telefonia mobile
Ulteriori requisiti essenziali,		
Presupposto per la pianificazione delle frequenze		

Parte informative

Parametro	Descrizione	Commento
Modifiche pianificate		
Riferimento	Per le bande a), b), c): 300 609-4; 301 502 v8.1.2 Per le bande d), e) : 301 908–11; 301 908-15; 301 908-18 2010/267/UE	
Numero di notifica	2013/0448/I	
Osservazioni		

14A04501

DECRETO 20 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Silvano Arieti, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 22442 del 7 maggio 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di Silvano Arieti, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura un ritratto del celebre psichiatra e psicanalista Silvano Arieti mentre legge la sua opera «Interpretazione della schizofrenia». Completano il francobollo la leggenda «SILVANO ARIETI», le date «1914-1981», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04484

DECRETO 20 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 22438 del 7 maggio 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario dell'istituzione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura il logo della Croce Rossa Italiana inserito all'interno della cifra «zero» del numero «150», indicante l'anniversario dell'istituzione dell'organizzazione. Sul fondino è ripetuto, ridotto di tono, lo stesso logo, su cui sono riportati i sette principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Completano il francobollo le leggende «UMANITÀ - IMPARZIALITÀ - NEUTRALITÀ - INDIPENDENZA - VOLONTARIETÀ - UNITÀ - UNIVERSALITÀ», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04485

DECRETO 20 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo del 75° anniversario della convenzione internazionale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino (emissione congiunta con la Repubblica di San Marino), nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 22444 del 7 maggio 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo del 75° anniversario della convenzione internazionale tra l'Italia e la Repubblica di San Marino (emissione congiunta con la Repubblica di San Marino), nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettisti: Antonella Napolione autore e Michela Blasina incisore; tiratura: due milioni e settecentosedicimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 19,60».

La vignetta raffigura le bandiere della Repubblica italiana e della Repubblica di San Marino, un porcospino e due rami d'edera, simboli di pace e di amicizia. Suggella la vignetta un cartiglio su cui campeggia il motto «longe et prope». Completano il francobollo la leggenda «75° ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA ITALIA E SAN MARINO», la data «2014», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04486

DECRETO 20 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo di Enrico Berlinguer, nel trentennale della scomparsa, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante "Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 22433 del 7 maggio 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo di Enrico Berlinguer, nel trentennale della scomparsa, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 28 × 38; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Fabio Abbati; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 31,50".

La vignetta raffigura un ritratto di Enrico Berlinguer. Completano il francobollo la leggenda "ENRICO BERLINGUER", le date "1922 - 1984", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,70".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi
di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postale
del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

14A04487

DECRETO 20 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «lo Sport italiano» dedicato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante "Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "lo Sport italiano";

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2014, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta seria;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport italiano" dedicato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel centenario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 aprile 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 22446 del 7 maggio 2014;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport italiano" dedicato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 31,50".

La vignetta riproduce il logo del CONI, caratterizzato dallo scudetto tricolore delimitato in alto dalla scritta "ITALIA" e sormontato dai cerchi olimpici. Completano il francobollo la leggenda "COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO", le date "1914 - 2014", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,70".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04488

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 maggio 2014.

Esclusione del medicinale metirapone (Metopirone) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 518/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 22 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale metirapone (Metopirone) per il «trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing»;

Tenuto conto che una delle motivazioni che avevano fatto propendere per un parere positivo ai fini dell'inserimento del metirapone nell'elenco sopra indicato era stata la considerazione della indisponibilità, al momento ritenuta a tempo indefinito, del chetoconazolo, di cui tutti gli endocrinologi hanno da tempo esperienza nel trattamento dell'ipercortisolismo;

In considerazione dell'*iter* registrativo del chetoconazolo che ha visto l'Italia particolarmente attiva, e, in conseguenza, documentata sul trattamento a base di chetoconazolo nei pazienti affetti da sindrome di Cushing;

Vista pertanto la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 9 maggio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale chetoconazolo per il «trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing»;

In considerazione dell'insorgenza del problema della contemporanea presenza dei due principi attivi nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996, fatto che verrebbe a minare uno dei requisiti per l'inserimento, che è rappresentato proprio dall'assenza di un'alternativa terapeutica per la patologia in oggetto;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 10-12 marzo 2014, come da stralcio verbale n. 23, finalizzata all'inserimento del chetoconazolo e al contestuale aggiornamento dell'elenco di cui alla legge n. 648/1996, rimuovendo gli altri farmaci con indicazioni sovrapponibili;

Ritenuto pertanto necessario escludere il medicinale metirapone (Metopirone) di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale metirapone (Metopirone), di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2014

Il direttore generale: PANI

14A04464

DETERMINA 30 maggio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Glipressina». (Determina n. 558/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Ferring S.p.a. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Vista la notifica di fine procedura VN2/2012/102;

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 febbraio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 13 in data 29 aprile 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Trattamento della sindrome epatorenale in pazienti con cirrosi epatica, in associazione alla somministrazione di albumina umana, del medicinale GLIPRESSINA sono rimborsate come segue:

Confezione: "0,1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso" 5 fiale da 8,5 ml.

AIC n. 026346039 (in base 10) 0T40KR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 115,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 189,80.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Glipressina è la seguente: Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura.

Vietata la vendita al pubblico (OSP)

Art. 3.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2014

Il direttore generale: PANI

14A04463

DETERMINA 30 maggio 2014.

Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Pramipexolo. (Determina n. 543/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica nella seduta del 7 aprile 2014, che ritiene possibile concedere la classificazione PHT al principio attivo Pramipexolo nella forma a rilascio immediato e quella a rilascio ritardato;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

Alle specialità medicinali a base di Pramipexolo, si applicano le seguenti modalità e condizioni di impiego:

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il direttore generale: PANI

14A04465

DETERMINA 30 maggio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Clopidogrel Teva». (Determina n. 557/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il Regolamento 1084/2003/CE;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997 «Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»;

Vista la comunicazione della Commissione Europea COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003 sulle «importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata»;

Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9.2 della Direttiva 98/34 da parte della Commissione Europea del 24 luglio 2007;

Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2013 con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto, in applicazione al decreto ministeriale 29 agosto 1997, di essere autorizzata ad importare il medicinale «Clopidogrel Teva» dall'EMA con numero di autorizzazione EU/1/09/540/011 ed ha manifestato la volontà di effettuarne la produzione, il controllo ed il confezionamento negli stabilimenti indicati nella medesima parte della determinazione;

Visto il decreto con il quale il medicinale «Clopidogrel Teva» è stato autorizzato all'immissione in commercio in Italia a nome della società Teva Pharma B.V.;

Vista la nota dell'EMA – European Medicines Agency EMA/H/PD/2013/20755/N del 25 settembre 2013, con la quale è stata notificata alla BB Farma S.r.l. l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Clopidogrel Teva»;

Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 1° novembre 2013 e del 10 marzo 2014;

Vista la deliberazione n. 13 del giorno 13 del 29 aprile 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CLOPIDOGREL TEVA dall'EMA con numero di autorizzazione EU/1/09/540/011, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma S.r.l. - Viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA);

Confezione: «75 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 28 × 1 compresse - A.I.C. n. 043035017 (in base 10)191BD9 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse;

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 75 mg di clopidogrel.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «75 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU)» 28 × 1 compresse - AIC n. 043035017 (in base 10)191BD9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,19;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,24.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clopidogrel Teva» (clopidogrel) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Roma, 30 maggio 2014

Il direttore generale: PANI

14A04466

DETERMINA 9 giugno 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Opsumit» (macitentan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 571/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OPSUMIT (macitentan) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20 dicembre 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/13/893/001 10 mg – compressa rivestita con film – blister – (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) – 15 compresse;

EU/1/13/893/002 10 mg – compressa rivestita con film – blister – (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) – 30 compresse;

EU/1/13/893/003 10 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 30 compresse;

Titolare A.I.C.: Actelion Regostration Limited.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 marzo 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 17 in data 27 maggio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale OPSUMIT (macitentan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

«Confezione: 10 mg – compressa rivestita con film – blister (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) – 15 compresse – AIC n. 043174010/E (in base 10) 195L3U (in base 32);

Confezione: 10 mg – compressa rivestita con film – blister (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) – 30 compresse – AIC n. 043174022/E (in base 10) 195L46 (in base 32);

Confezione: 10 mg – compressa rivestita con film – flacone (HDPE) – 30 compresse – AIC n. 043174034/E (in base 10) 195L4L (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: «Opsumit» è indicato, sia in monoterapia che in combinazione, per il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) in pazienti adulti in Classe Funzionale (FC) WHO II e III.

L'efficacia è stata dimostrata su una popolazione di pazienti PAH comprendente PAH idiopatica ed ereditabile, PAH associata a malattie del tessuto connettivo e PAH associata a cardiopatie congenite semplici corrette.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Opsumit» (macitentan) è classificata come segue:

Confezione: 10 mg – compressa rivestita con film – blister (PVC/PE/PVDC/ALLUMINIO) – 30 compresse – AIC n. 043174022/E (in base 10) 195L46 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2850,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4703,64;

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Opsumit» (macitentan) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A04549

DETERMINA 9 giugno 2014.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Nerixia» (sodio neridronato). (Determina n. 579/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Vista la determinazione con cui la società «Abiogen Pharma S.p.a.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nerixia» (sodio neridronato);

Visto il parere della commissione tecnica scientifica nella seduta del 7 aprile 2014, che ritiene possibile aggiungere il reumatologo tra gli specialisti prescrittori del medicinale «Nerixia» (sodio neridronato) per la confezione «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale, con numero di A.I.C. 035268022;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale NERIXIA (sodio neridronato), per la confezione «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale, con numero di A.I.C. 035268022 si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, oncologo, reumatologo (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A04550

DETERMINA 9 giugno 2014.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Prolia» (denosumab). (Determina n. 580/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Vista la determinazione con cui la società «Amgen Europe B.V.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolia» (denosumab);

Visto il parere della commissione tecnica scientifica nella seduta del 7 aprile 2014, che ritiene possibile aggiungere il ginecologo tra gli specialisti prescrittori del medicinale «Prolia» (denosumab);

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale PROLIA (denosumab) si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, reumatologo, fisiatra, geriatra, endocrinologo, ginecologo (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A04551

DETERMINA 9 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibuprofene Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 578/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Mylan S.p.a.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ibuprofene Mylan»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Mylan S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 042386058 e A.I.C. n. 042386348;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUPROFENE MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH; A.I.C. n. 042386058 (in base 10), 18FJNB (in base 32); classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

«400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH; A.I.C. n. 042386348 (in base 10), 18FJXD (in base 32); classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibuprofene Mylan» è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A04552

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 maggio 2014.

Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment.* (Delibera n. 258).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno («Payment Service Directive»), recante modifica delle direttive 97/7/CE; 2002/65/CE; 2005/60/CE e 2006/48/CE che abroga la direttiva 97/5/CE (di seguito *PSD)*;

Visto il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 (pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2010), di recepimento della PSD;

Vista la direttiva 2009/110/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, («e-Money Directive») recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito *EMD)*;

Visto il decreto legislativo n. 45 del 16 aprile 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 24 aprile 2012), di recepimento della EMD;

Visti i provvedimenti della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 di «Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)» e del 15 febbraio 2010 recante le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento»;

Visto il Libro verde della Commissione europea dell'11 gennaio 2012 «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile»;

Vista la Proposta di risoluzione del 20 novembre 2012 del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione europea;

Visto il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario n. 251) c.d. «Decreto SalvaItalia», convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2011 - supplemento ordinario n. 276) e, in particolare, l'art. 12 (comma 4) «Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante» con riguardo ai nuovi prestatori di servizi di pagamento;

Visto il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2012 - supplemento ordinario n. 194/L), c.d. «Decreto sviluppo-*bis*», convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012 - supplemento ordinario n. 208) e, in particolare, l'art. 8 «Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto» e l'art. 15 «Pagamenti elettronici» che, tra l'altro, ha sostituito, al comma 1, l'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale n. 145 del 2 marzo 200 «Regolamento recante la disciplina dei sevizi a sovrapprezzo» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2006);

Visto il Libro bianco dell'European Payments Council del 19 giugno 2013 sui sistemi mobili di pagamento (mobile wallet payments);

Vista la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE» della Commissione europea del 24 luglio 2013;

Visti gli emendamenti del Parlamento europeo alla suddetta proposta di direttiva, approvati il 3 aprile 2014;

Visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla medesima proposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea dell'8 febbraio 2014 (2014/C38/07) e sul sito del GEPD http://www.edps.europa.eu;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 «relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)»;

Vista la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 «Riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE»;

Vista la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea dell'8 aprile 2014, n. 54/2014, in riferimento alle cause riunite C-293/12 e C-594/12, che ha dichiarato l'invalidità della direttiva 2006/24/CE;

Visto il provvedimento del Garante del 15 maggio 2013 sul «Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2013);

Visto il provvedimento del Garante in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach) del 4 aprile 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 4 aprile 2013);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

Ritenuto opportuno fornire le necessarie indicazioni rispetto al trattamento dei dati personali degli utenti che si avvalgono di servizi di pagamento o trasferimento di denaro tramite telefono cellulare, c.d. mobile payment;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il ricorso alle potenzialità del mobile payment, ovvero dei servizi che consentono di gestire gli acquisti ed i relativi pagamenti di beni sia digitali che fisici tramite un terminale mobile, la cui diffusione ha negli ultimi anni, grazie alla continua evoluzione della tecnologia, radicalmente modificato il settore del commercio tradizionale ed elettronico ha aperto, anche nel nostro Paese, nuove prospettive. Ciò ha determinato un'accelerazione della conclusione delle transazioni commerciali ed un'accentuazione dei processi di smaterializzazione dei trasferimenti di denaro, ampliando, altresì, la tipologia dei prodotti e servizi fruibili attraverso il ricorso al mobile payment e la platea dei soggetti che operano in questo ambito, nonché la quantità di dati personali trattati.

I servizi di mobile payment, classificabili nelle due principali categorie del mobile remote payment e del mobile proximity payment, riguardano, rispettivamente, le operazioni di pagamento di un bene o servizio tra esercente e cliente, attivate da quest'ultimo a distanza attraverso

il telefono cellulare e le operazioni di pagamento eseguite dal cliente avvicinando il dispositivo mobile, dotato di tecnologia NFC (Near Field Communication che fornisce connettività wireless bidirezionale a corto raggio) ad un apposito lettore POS (point of sale), posto presso il punto vendita dell'esercente da cui si acquista il bene.

Si tratta di passi importanti nel settore dei micropagamenti rispetto all'uso del contante, da cui discendono valutazioni che riguardano anche il trattamento dei dati personali degli interessati.

Se infatti, da un lato, si pongono le facilitazioni delle modalità di acquisto attraverso il terminale mobile ed un possibile risparmio dei costi propri delle transazioni effettuate con carte di pagamento, dall'altro non possono trascurarsi i profili che investono il corretto utilizzo e la sicurezza delle informazioni di carattere personale che l'utente deve fornire per fruire dei nuovi servizi di pagamento.

Il mobile payment ed il conseguente ricorso sia a reti di comunicazione elettronica, sia a tecnologie come la NFC (che, con riguardo alla modalità proximity, saranno richiamate in un apposito provvedimento dell'Autorità) implica, infatti, il trattamento di una serie di dati personali dell'utente non solo di carattere identificativo ma, potenzialmente, anche di natura sensibile. Ciò con la conseguenza che tale trattamento, oltre a svolgersi nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi generali di liceità, pertinenza e non eccedenza, di correttezza e buona fede sanciti dal Codice (*cfr.* art. 11), deve essere improntato anche al rispetto del presente provvedimento generale.

Il provvedimento dell'Autorità è difatti volto ad individuare le prescrizioni dirette ai diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di pagamento tramite telefonia mobile, allo scopo di prevenire i rischi connessi ad un utilizzo improprio dei dati personali degli utenti che intendono avvalersi del mobile remote payment.

1. *Quadro normativo.*

La direttiva 2007/64/CE, c.d. PSD (recepita a livello interno dal decreto legislativo n. 11/2010), ha aperto il mercato dei servizi di pagamento anche ad operatori di matrice non bancaria nell'ottica, non solo di armonizzare il relativo quadro giuridico, superando la frammentazione normativa delle singole realtà nazionali, ma di definire nuovi profili di efficienza, parità e sicurezza per tutti i portatori di interessi in tale ambito.

La PSD indica, tra l'altro, le condizioni per autorizzare i nuovi soggetti non bancari all'esercizio di un servizio di pagamento all'interno dell'UE, prevedendo, in particolare, che i nuovi istituti di pagamento possano operare come intermediari di pagamento, previa autorizzazione delle Autorità competenti, nell'ambito di un «regime semplificato» rispetto a quello degli istituti bancari.

Difatti, nella sua attuale configurazione, la direttiva, nel definire i «servizi di pagamento» rimandando alle attività commerciali elencate nel relativo allegato (*cfr.* art. 4, punto 3 che rinvia al punto 7 dell'allegato) consente agli operatori del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica di agire nella veste di intermediari tra l'utilizzatore di servizi di pagamento che usa un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico ed il fornitore di beni e servizi (*cfr.* anche l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, punto 7 del decreto interno di recepimento). Tale attività rientra nell'ambito di quelle definite nel c.d. positive scope.

Dal perimetro di applicazione delle previsioni comunitarie e delle conseguenti disposizioni interne restano invece escluse le operazioni di pagamento, eseguite tramite il suddetto dispositivo, che si riferiscono all'acquisto di beni e servizi digitali, la cui consegna o il cui utilizzo siano effettuati mediante tale dispositivo gestito dall'operatore di telecomunicazione digitale o informatico, quando quest'ultimo non agisca esclusivamente come mero intermediario autorizzato del pagamento tra l'utente ed il fornitore di beni e servizi (*cfr.* l'art. 3, lettera *l)* della PSD e l'art. 2, comma 2, lettera *n)* del decreto legislativo n. 11/2010, a sua volta richiamato al paragrafo 2.2.9 del menzionato provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011), ma svolga una serie di ulteriori funzioni.

Tali funzioni possono rinvenirsi in quelle di accesso, ricerca e distribuzione del contenuto digitale e si atteggiano in modo tale che la relativa assenza non consentirebbe all'utente di fruirne con le medesime modalità sopra descritte. Viene così a delinearsi il c.d. negative scope, ovvero lo spazio delle deroghe nel quale ricadono quelle attività non classificate come servizi di pagamento che possono essere prestate dagli operatori del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica (da intendersi come fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), senza l'obbligo di diventare o agire come un intermediario di pagamento.

Tale esclusione consente quindi all'operatore, sotto un profilo di significativa innovazione, di intervenire nel settore dei pagamenti elettronici anche prestando direttamente un servizio attraverso la propria rete di telecomunicazione.

In questo senso la PSD (Considerando 6), nel precisare l'opportunità che il quadro giuridico disciplinato non si applica quando l'attività dell'operatore va al di là della semplice operazione di pagamento, richiama le menzionate funzioni di accesso, distribuzione o consultazione proprio in termini di «valore intrinseco» che tale soggetto può aggiungere al contenuto dei beni digitali offerti all'utente.

2. *Futuri inquadramenti normativi.*

Con riguardo al quadro normativo sopra delineato occorre dar conto dei recenti cambiamenti previsti a livello europeo, rispetto al vigente acquis legislativo e regolamentare in materia di servizi di pagamento.

Ci si riferisce alla proposta della Commissione europea del 24 luglio 2013 di riesame della «e-Money Directive» e di inglobamento ed abrogazione della «Service Payment Directive», al precipuo scopo di aggiornare l'assetto giuridico in materia di servizi di pagamento nell'ambito dell'UE, «in un'epoca in cui la distinzione tra istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica è sempre meno netta e si assiste alla convergenza delle tecnologie e dei modelli commerciali» e di rispondere al meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato integrato che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza.

Tali obiettivi erano del resto già emersi nel gennaio 2012, a seguito della pubblicazione, da parte della Commissione, del Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile», nonché degli esiti della successiva consultazione pubblica che aveva registrato un ampio numero di contributi sulle possibili esigenze di modifica del vigente quadro dei pagamenti.

Alla luce degli scopi e degli ostacoli individuati nel Libro verde, il Parlamento europeo ha poi, con la risoluzione adottata il 20 novembre 2012, richiesto una riforma del modello di governance dell'area unica dei pagamenti in euro, in linea con l'agenda digitale e, in particolare, con la creazione di un mercato unico del digitale.

In questo quadro, l'analisi condotta nell'ambito della menzionata proposta di inglobamento ed abrogazione della PSD ha fatto emergere, tra l'altro, l'intenzione di ridefinire il dettato degli articoli 3 e 4 della direttiva tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo, evidenziando una nuova, possibile, prospettiva che tende a delimitare l'esenzione relativa ai contenuti digitali esclusivamente ai servizi di pagamento accessori, prestati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica sulla base di determinate soglie di pagamento.

Ciò nondimeno, in attesa di conoscere se e quali saranno gli effettivi esiti della proposta e che implicazioni essa comporterà nel nostro ordinamento interno, giova ribadire che lo scopo del presente provvedimento, il quale si basa sull'attuale assetto normativo del settore, è quello di garantire, in un mercato dei pagamenti sempre più dinamico, un uso sicuro e al contempo efficace delle informazioni che riguardano gli utenti.

In quest'ottica l'Autorità ha peraltro condotto una serie di attività ispettive nell'ambito della fornitura di servizi di mobile remote payment, così da individuare eventuali profili di criticità e prevedere misure opportune e sempre più mirate ad una tutela effettiva dei dati personali, fornendo altresì utili strumenti di intervento a tutti i soggetti coinvolti.

3. *Il Mobile remote payment.*

Attualmente le operazioni di mobile remote payment, ricorrendo le circostanze sopra menzionate, vedono coinvolti diversi soggetti, tra cui i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per l'acquisto di contenuti digitali tramite terminale mobile, ovvero, anche a seguito degli interventi normativi di cui al citato «Decreto Sviluppo bis», di titoli digitalizzati che possono consentire all'utente l'accesso a servizi di utilità sociale o a servizi in mobilità. Rispetto a questi ultimi i profili legati al trattamento dei dati personali saranno oggetto di un apposito provvedimento del Garante, così come altre considerazioni dell'Autorità potranno investire ambiti di utilizzo di dati personali che prevedono il ricorso a tecnologie diverse e tradizionali e altri servizi di pagamento.

Pertanto, proprio in uno scenario così in evoluzione, si è ritenuto opportuno individuare, nell'ambito del presente provvedimento, un contesto operativo, un'architettura tecnico-organizzativa di riferimento ed i possibili ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di erogazione del servizio di mobile remote payment.

In particolare, l'ambito individuato riguarda l'offerta da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito operatori) di prodotti e di servizi digitali (singoli prodotti o servizi in abbonamento) fruibili dall'utente tramite smartphone, tablet e PC, attraverso servizi di micropagamento (secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 145/2006) mediante terminale mobile.

La menzionata architettura prevede la costituzione di una apposita piattaforma tecnologica destinata alla gestione delle nuove modalità di pagamento attraverso l'addebito e la conseguente decurtazione del costo del contenuto digitale richiesto dal credito telefonico, per gli utenti dotati di una carta ricaricabile, ovvero l'addebito sul conto telefonico, per quelli che abbiano sottoscritto un contratto di abbonamento con l'operatore di riferimento.

I processi gestionali legati all'operatività della piattaforma implicano, infine, sotto il profilo soggettivo, l'intervento, oltre che degli operatori e dei fornitori dei contenuti digitali disponibili (di seguito merchant), di appositi hub preposti a svolgere generalmente, tra gli uni e gli altri, il ruolo di «interfaccia» tecnologica (di seguito aggregatori).

Le suddette considerazioni non intendono, tuttavia, limitare l'applicazione del presente provvedimento, il quale si rivolge all'intero contesto in cui può realizzarsi un'operazione di mobile remote payment volta all'acquisto di beni e servizi digitali, quindi anche attraverso altri scenari tecnologici ed altre configurazioni soggettive. Difatti sono da considerarsi ricompresi, nell'ambito di riferimento delle misure che vengono indicate dall'Autorità, anche altri soggetti diversi dagli operatori telefonici, dai merchant e dagli aggregatori, i quali, tramite proprie applicazioni ovvero applicazioni sviluppate da terze parti abilitate, consentono l'accesso ad un mercato di beni digitali, offrendo all'utente la possibilità di acquistare contenuti, giochi o programmi informatici di varia natura mediante l'utilizzo del credito telefonico.

4. *Ambito soggettivo.*

Come evidenziato, nel contesto dei servizi di mobile remote payment attualmente offerti agli utenti può individuarsi la figura dell'operatore che, alla luce della disciplina comunitaria ed interna, è in grado di fornire alla propria clientela un servizio di pagamento tramite telefono cellullare per l'acquisto di contenuti digitali attraverso l'utilizzo di una carta telefonica ricaricabile, ovvero sulla base di un abbonamento telefonico.

Accanto a tale soggetto, lo scenario si può arricchire, come detto, della presenza di altri player come l'aggregatore, ovvero il soggetto o i soggetti che mettono a disposizione e gestiscono la piattaforma abilitante per la fruizione dei prodotti e servizi digitali ed il merchant, ovvero il fornitore dei contenuti digitali offerti a vario titolo all'utente.

Utente o cliente è invece il soggetto titolare di una USIM prepagata o postpagata.

5. *Tipologia dei dati trattati.*

Rispetto alla tipologia dei dati trattati nell'ambito del mobile remote payment si è detto che il pagamento dei contenuti digitali avviene attraverso il telefono mobile

e che il cliente può fruirne sia direttamente sul proprio smartphone, sia su altri tipi di terminali (ad esempio tablet e *PC)*.

Attraverso il mobile remote payment vengono trattate numerose informazioni riferibili all'utente che riguardano, in particolare, i dati relativi alla numerazione telefonica, i dati anagrafici, i dati legati alla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto ed al relativo importo.

Ad essi si aggiungono i dati inerenti alla sottoscrizione ed alla revoca del servizio, quelli relativi agli addebiti degli acquisti nella fattura o sulla carta prepagata e, eventualmente, quelli di posta elettronica richiesti per una maggiore fruibilità del contenuto digitale, nonché l'indirizzo IP dell'utente.

Ai suddetti dati se ne possono peraltro aggiungere altri, anche di natura sensibile (cfr art. 4 comma 1, lettera *d)* del Codice), legati alla fruizione del contenuto o del servizio digitale.

Stante la varietà e molteplicità dei dati suscettibili di trattamento nel quadro delle operazioni sopra descritte possono, quindi, facilmente emergere profili di rischio per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati.

6. *Gli adempimenti dell'«operatore».*

6.1. *Descrizione dell'attività.*

Come già rilevato nelle premesse del presente provvedimento l'offerta di contenuti digitali, fruibili dall'utente su smartphone, tablet, personal computer, notebook e laptop, tramite il proprio credito telefonico può essere resa disponibile da parte dell'operatore, attraverso un'apposita piattaforma tecnologica.

I beni e servizi digitali proposti possono essere diversi e, riguardare ad esempio, copie di quotidiani on-line (one shot o in abbonamento), contenuti musicali e video, social games, contenuti riferiti ad un «pubblico adulto».

La gestione della piattaforma abilitante può essere affidata ad uno o più soggetti tecnologici il cui ruolo consiste nella messa a punto di un'interfaccia tra i merchant e gli operatori che consente all'utente di acquistare il contenuto digitale e di portare a termine l'operazione di pagamento, previa decurtazione del costo dalla scheda prepagata, ovvero addebito in abbonamento.

6.2. *Informativa.*

Con riguardo alle operazioni di acquisto di beni e servizi digitali attraverso il mobile remote payment l'operatore deve rendere agli utenti un'informativa chiara e completa degli elementi di cui all'art. 13 del Codice.

In particolare, oltre al richiamo alla finalità di erogazione del servizio attraverso la nuova modalità, l'informativa deve specificare se i dati personali dell'utente sono trattati anche per scopi ulteriori, ovvero per finalità di marketing, quali invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (ex articoli 7, comma 4, lettera *b)* e 140 del Codice), specificando, se le suddette attività vengono effettuate anche attraverso il ricorso a modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, fax, e-mail, SMS o *MMS)*.

Un ulteriore richiamo deve riguardare i trattamenti di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione e di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Rispetto a tale ultimo profilo l'informativa deve chiarire che la trasmissione del numero di telefonia mobile dell'utente al merchant nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment è effettuata esclusivamente per consentire a quest'ultimo un'efficace gestione del servizio con riferimento alle necessarie attività di assistenza alla clientela.

Sia nel caso in cui vengano svolte attività di marketing, sia in quello in cui si effettui un'attività di profilazione o, ancora, di comunicazione dei dati a terzi, nell'informativa rilasciata dall'operatore dovrà risultare chiaramente che dette attività possono svolgersi solo previa acquisizione del consenso espresso, libero e specifico dell'utente per ciascuna finalità del trattamento, sulla base di quanto dispone l'art. 23 del Codice e, nel caso in cui si ricorra a modalità automatizzate di contatto, sulla base dell'art. 130 del Codice, tenuto conto di quanto evidenziato dall'Autorità nel citato provvedimento del 15 maggio 2013 (pubblicato anche sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 2543820).

Un'ulteriore, espressa, indicazione deve poi riguardare l'esercizio da parte dell'utente dei diritti sanciti dall'art. 7 del Codice.

Nell'informativa deve inoltre emergere la chiara indicazione del titolare del trattamento e del soggetto o dei soggetti designati responsabili ai sensi dell'art. 29 del Codice, in particolare avuto riguardo al ruolo dell'hub tecnologico che può anche agire in veste di responsabile esterno del trattamento, nonché dei soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice. Analogamente, deve risultare chiaro all'utente l'eventuale rapporto di co-titolarità tra l'operatore ed il merchant.

L'informativa deve anche richiamare l'eventuale utilizzo di dati di natura sensibile da parte dell'operatore e le relative modalità di trattamento.

L'informativa deve essere rilasciata al momento dell'iscrizione o adesione dell'utente ai servizi fruibili tramite mobile remote payment.

Posti i vincoli di spazio, legati alle dimensioni degli schermi dei terminali mobili normalmente utilizzati per la fruizione di tali servizi, all'informativa deve essere data idonea evidenza adottando, in particolare, una formula basata sull'approccio c.d. layered, ovvero a strati.

In tal senso, all'utente dovrà essere fornita una prima informativa breve, contenente il riferimento agli elementi essenziali del trattamento (tra i quali almeno, l'indicazione delle finalità e gli estremi identificativi del titolare), da inserirsi all'interno di un'apposita sezione della pagina web dell'operatore, ovvero nella landing page predisposta dall'aggregatore ed un'ulteriore informativa, più lunga e dettagliata, alla quale il cliente potrà accedere selezionando, nella suddetta pagina, uno specifico link.

6.3. *Consenso.*

Il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente che fruisce del servizio di mobile remote payment non è necessario ai fini della relativa fornitura, stante il disposto dell'art. 24, comma 1, lettera *b)* del Codice.

In veste di titolare del trattamento l'operatore deve invece acquisire il consenso dell'utente nel caso in cui i dati forniti da quest'ultimo, riferibili agli acquisti effettuati, vengano utilizzati per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione. Il consenso dell'utente deve essere richiesto anche nel caso di comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Rispetto alle suddette finalità l'utente deve rilasciare specifici e distinti consensi, secondo quanto disposto dal citato art. 23 del Codice e dall'art. 130 nel caso in cui si ricorra a modalità automatizzate di contatto.

Il consenso dell'utente può essere espresso tramite un flag da inserire in una specifica casella presente in una apposita sezione della pagina web dell'operatore, ovvero nella landing page predisposta dall'aggregatore, oppure attraverso altre idonee modalità informatiche.

Laddove dalla fruizione del contenuto o del servizio digitale sia possibile dedurre un orientamento dell'utente che implichi il trattamento di dati di natura sensibile, il consenso dell'interessato deve essere manifestato per iscritto, ovvero con altra modalità telematica equiparabile allo scritto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del Codice. In tal senso la modalità telematica equiparabile allo scritto può implicare, oltre al ricorso ad un documento sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, anche il ricorso a forme alternative più diffuse, secondo quanto previsto dal menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In ogni caso resta ferma la possibilità, per il titolare del trattamento, di individuare forme alternative di manifestazione del consenso che possano supplire alle modalità previste dalla normativa e che l'Autorità si riserva di valutare ai sensi dell'art. 17 del Codice.

6.4. *Dati trattati. Misure di sicurezza.*

A seguito dell'avvio dell'operazione di acquisto del bene digitale l'operatore, oltre al numero di telefonia mobile dell'utente, ai relativi dati anagrafici e a quelli legati al contratto di attivazione del servizio, acquisisce i dati relativi alla data e all'ora dell'operazione, nonché quelli che riguardano l'indicazione del prodotto digitale richiesto ed il relativo importo.

Le categorie merceologiche di riferimento dei prodotti digitali offerti sono normalmente definite dal merchant il quale deve limitarsi a trasmetterle all'operatore senza alcun riferimento allo specifico contenuto del prodotto o servizio fornito.

In tal senso, una misura che anche l'operatore deve adottare, al fine di garantire il corretto trattamento delle informazioni relative al prodotto o servizio richiesto dall'utente è quella di utilizzare tabelle interne di classificazione che prevedano criteri di codifica dei prodotti e servizi basati non sul loro specifico contenuto, ma esclusivamente sull'individuazione di classi e/o genere (ad es. video sportivo, cronaca, ecc.).

Tuttavia, nel caso di servizi in abbonamento, l'operatore può conoscere il nome del servizio acquistato dall'utente al fine di poter distinguere tra più abbonamenti dello stesso tipo e fornirgli informazioni, effettuare disattivazioni dal servizio stesso, nonché effettuare una corretta attività di fatturazione.

L'operatore gestisce il numero di telefonia mobile dell'utente anche per effettuare le necessarie verifiche sotto il profilo della sussistenza o meno di credito telefonico, a tal fine invia al merchant un messaggio di ok o ko a seconda che l'operazione sia andata o meno a buon fine.

Tale messaggio non deve tuttavia risultare accompagnato da codici che consentano di risalire puntualmente a cause ostative, diverse da quelle tecniche (ad esempio problemi di rete), legate all'indisponibilità od insufficienza di credito telefonico. Ciò al fine di evitare che sia il merchant che l'aggregatore vengano a conoscenza di informazioni riferite ad un dato economico dell'utente che non ha alcun rilievo sotto il profilo della gestione dell'operazione di mobile payment e che risulta ultroneo rispetto alle finalità del trattamento che i menzionati soggetti sono chiamati a svolgere.

Pertanto, il segnale di ko che l'operatore invia può essere accompagnato, da un codice che permetta solo di distinguere, tra le diverse causali di errore, quelle che danno luogo ad un retry da quelle che, invece, non prevedono la ripetizione della transazione.

Generalmente quando l'operazione effettuata non va a buon fine l'operatore può inviare all'utente un SMS il quale, oltre a segnalare che si è verificato un errore durante l'operazione, con l'invito a controllare le proprie informazioni personali e ad effettuare un nuovo tentativo, evidenzia anche che il numero fornito non sembra essere abilitato a procedere all'acquisto.

Inoltre, se la causa del mancato acquisto è imputabile alla mancanza o insufficienza di credito telefonico, all'utente può pervenire un ulteriore messaggio che segnali l'insufficienza di credito sulla sim.

Con specifico riguardo ai dati presenti nella piattaforma dell'operatore utilizzata per le operazioni di mobile remote payment, quest'ultimo deve poi adottare, oltre alle misure di sicurezza dei dati e dei sistemi previste dall'art. 31 e seguenti del Codice, nonchè dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato *B)* dello stesso, ulteriori cautele.

In particolare, è necessario che l'operatore preveda una forma di mascheramento dei dati, ad esempio mediante applicazione di un meccanismo crittografico (c.d. hash) le cui chiavi di decifrazione siano nella disponibilità dei propri addetti esclusivamente con riguardo alle operazioni di customer care.

Gli addetti all'attività di customer care, infatti, devono essere posti in grado di visualizzare, per finalità di assistenza alla clientela, lo storico di tutte le operazioni di acquisto effettuate da un determinato numero telefonico, i riferimenti temporali ed i relativi importi, nonché la categoria merceologica e la classe di prodotto o servizio digitale acquistato.

Ciò nondimeno, per l'accesso alle predette interrogazioni tali soggetti, che devono essere nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, devono essere sottoposti ad una procedura di autenticazione basata su token e account nominale, con attribuzione dello specifico profilo «operatore di customer care» (c.d. strong authentication). Gli stessi devono essere altresì abilitati all'uso di un numero limitato di chiavi di interrogazione del sistema in merito alle operazioni da effettuare, costituito, recependo i contributi pervenuti a seguito della consultazione pubblica, esclusivamente dal numero di telefonia mobile del cliente, dal codice fiscale o dalla partita IVA, escludendo in tal modo forme di «ricerca inversa» che utilizzino come chiave i dati identificativi del bene digitale. Le operazioni di accesso al sistema devono inoltre essere sottoposte a tracciamento analitico e dettagliato.

Tale ultima misura risulta oltremodo necessaria laddove l'operatore utilizzi un'unica piattaforma di provisioning sulla quale confluiscono tutti i dati relativi alle operazioni effettuate, non solo rispetto ai servizi di mobile remote payment, ma anche ad altri servizi erogati quali, ad esempio, quelli a valore aggiunto (c.d. *VAS)*, con la conseguenza che il tracciamento deve estendersi a tutti i profili di autorizzazione impostati sulla predetta piattaforma.

Del resto, la previsione di una strong authentication e di file di log che consentano di risalire all'incaricato che effettua gli accessi al sistema si rivela idonea ad offrire un'adeguata protezione anche a quelle informazioni personali, dalle quali si possa dedurre un orientamento dell'utente che implichi un trattamento di dati di natura sensibile.

Dal momento che i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, oltre a trattare i dati relativi alle operazioni di mobile remote payment ed alle scelte di consumo dei contenuti digitali, trattano anche dati di consumo/traffico telefonico e dati relativi alla fornitura di altre tipologie di beni digitali (quali ad esempio quelli legati alla c.d. Tv interattiva) per finalità di profilazione e marketing, risulta opportuno prevedere l'adozione di alcune misure ed accorgimenti anche nell'ottica di un'eventuale integrazione tra le diverse tipologie di dati e, quindi, di un'analisi incrociata delle abitudini, dei gusti e delle preferenze di consumo della clientela nei diversi ambiti individuati.

Infatti, tra i dati che normalmente identificano l'utente nei sistemi degli operatori sono presenti, oltre ai dati relativi alla linea di rete fissa, anche altri dati come il numero di telefonia mobile e l'indirizzo di posta elettronica, i quali potrebbero essere facilmente utilizzati come chiave comune tra i diversi sistemi dedicati alle differenti attività di profilazione dell'utenza, proprio al fine di far emergere fenomeni di correlazione tra consumi telefonici e consumi di beni digitali, fruiti anche con modalità mobile remote payment.

In tal senso, al fine di impedire un'eventuale profilazione incrociata dell'utenza, devono essere individuati appositi «meccanismi di rotazione» che consentano di applicare allo stesso utente chiavi di codifica differenti, destinate a mascherare i relativi dati all'interno dei diversi sistemi dedicati alle attività di profilazione che l'operatore può svolgere.

Con riguardo poi al trattamento dei dati che l'operatore può realizzare nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione proposti all'utente, è necessario precisare che tali programmi devono basarsi esclusivamente su dati cumulati di spesa e non riguardare il singolo dato relativo allo specifico evento di acquisto del prodotto digitale effettuato dallo stesso.

6.5. *Particolari tipologie di contenuti. Misure di sicurezza.*

Tra i contenuti e i servizi digitali che l'utente può acquistare con la modalità mobile remote payment possono rientrare anche quelli, ad esempio destinati ad un pubblico adulto, per la cui fruizione risulta necessaria la previsione di apposite misure di sicurezza, come, ad esempio, l'attribuzione da parte dell'operatore al cliente, di cui abbia verificato la maggiore età, di un apposito codice numerico di accesso, ovvero di un PIN dispositivo, univocamente ed esclusivamente associato di volta in volta alla particolare tipologia di prodotto o servizio di cui l'utente intende fruire.

Un'ulteriore cautela di cui prevedere l'adozione è quella relativa all'implementazione di misure tecniche che garantiscano all'utente la possibilità di disattivare ogni servizio, destinato ad esempio ad un pubblico adulto, per default, nonché previo contatto con il servizio di customer care dell'operatore.

6.6. *Conservazione.*

I dati trattati nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment devono essere conservati per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità realizzate con il trattamento, le quali non si esauriscono con la definizione del processo che conduce all'acquisto del contenuto digitale, ma si estendono alla gestione di attività correlate quali la fatturazione e quelle di carattere amministrativo e contabile. In considerazione di ciò, il periodo massimo di conservazione dei dati personali è individuato in sei mesi.

Alla scadenza del suddetto periodo l'operatore deve pertanto provvedere alla cancellazione dei dati dai propri sistemi, ferma restando l'ulteriore, specifica, conservazione necessaria in presenza di una contestazione anche in sede giudiziale e avuto riguardo alla disciplina sulla conservazione dei dati di traffico per fini di giustizia.

Ai fini della decorrenza del previsto periodo di conservazione si ritiene inoltre necessario differenziare gli acquisti di prodotti digitali c.d. one shot dagli abbonamenti, posto che per questi ultimi detto periodo deve cominciare a decorrere dalla scadenza dell'abbonamento stesso.

Analogamente, in presenza di una violazione di dati personali, l'operatore sarà tenuto al rispetto di quanto espressamente sancito dall'art. 32 bis del Codice, nonché dal citato provvedimento dell'Autorità del 4 aprile 2013 in materia di c.d. data breach (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2388260).

7. *Adempimenti dell'«aggregatore».*

7.1. *Descrizione dell'attività.*

Come si è già evidenziato, l'aggregatore o hub tecnologico, è normalmente il soggetto (o i soggetti) cui è affidata la realizzazione di una serie di attività legate alla operatività della piattaforma tecnica che rende disponibili contenuti digitali attraverso il ricorso al mobile remote payment.

All'aggregatore può competere infatti, tra le possibili attività da svolgere, la gestione del processo di acquisto del bene digitale e del processo di disattivazione del servizio, la creazione dell'interfaccia di customer relationship management destinata ai call center di ciascun operatore, l'eventuale attività di reportistica destinata alla funzione marketing, nonché la gestione di un cruscotto self care attraverso il quale il singolo utente può verificare, in ogni momento, il dettaglio dei propri acquisti e dei relativi addebiti. Tale ultima modalità può consentire inoltre, allo stesso utente di disattivare il servizio, nonché all'aggregatore di fornire un'apposita interconnessione che permette anche ai customer care degli operatori la consultazione dello storico degli acquisti effettuati dai clienti con i diversi merchant.

Nell'ambito dell'attività di gestione all'aggregatore è poi generalmente attribuita la funzione di conservazione di tutti gli SMS di attivazione e disattivazione del servizio.

Con specifico riguardo all'attività di reportistica l'aggregatore può provvedere anche alla realizzazione dei report di verifica che contengono, in forma aggregata, i dati relativi al totale delle transazioni effettuate dagli operatori in un determinato lasso di tempo, nonché i dati inerenti alla spesa complessiva realizzata rispetto ad ogni singolo merchant. Detti report vengono normalmente inviati sia agli operatori che ai merchant. L'invio a questi ultimi permette infatti di valutare tutti i dati relativi agli acquisti, ai fini dell'emissione delle relative fatture e della definizione degli importi da percepire una volta detratte le royalties destinate agli operatori.

Su richiesta dell'operatore, l'aggregatore può produrre anche un report dettagliato sui clienti che hanno effettuato degli acquisti sui siti web dei merchant attraverso il mobile remote payment, con indicazione del numero di telefonia mobile e del prodotto o servizio digitale acquistato.

In tal caso, le informazioni che l'aggregatore invia all'operatore, con riguardo al prodotto o servizio digitale, non devono riguardare lo specifico contenuto richiesto dall'utente, ma riferirsi esclusivamente alla classe o al genere di appartenenza del servizio o prodotto, ovvero al servizio in abbonamento.

7.2. *Informativa.*

Tutte le attività connesse alla gestione della piattaforma tecnologica possono essere svolte dall'aggregatore in veste di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, designato sia dall'operatore, sia dal merchant ai sensi dell'art. 29 del Codice. Conseguentemente, i suddetti soggetti sono tenuti ad indicare, nell'informativa da rilasciare agli utenti in qualità di titolari del trattamento, gli estremi identificativi dell'aggregatore che agisca come responsabile esterno del trattamento stesso (*cfr.* art. 13, comma 1, lettera *f)* del Codice).

In questa veste l'aggregatore può anche predisporre, per conto dell'operatore, la landing page prevista per il rilascio dell'informativa e dei consensi da richiedere all'utente.

In alcuni casi all'aggregatore può essere riconosciuta, sulla base di specifici accordi contrattuali con l'operatore ed il merchant, la possibilità di rendere direttamente disponibili i prodotti e i servizi normalmente offerti da quest'ultimo. A tal fine l'aggregatore può svolgere una serie di attività quali l'organizzazione e l'offerta del contenuto digitale al cliente, l'assistenza al medesimo (in genere previa attivazione di un apposito numero telefonico e/o di un indirizzo e-mail), la realizzazione di eventuali campagne o iniziative di comunicazione promozionale sul contenuto digitale offerto.

In tale veste l'aggregatore opera come titolare autonomo del trattamento e deve provvedere a rilasciare all'utente un'adeguata ed esaustiva informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice anche ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte dell'interessato.

L'informativa, oltre a contenere tutti gli elementi già previsti con riguardo agli adempimenti individuati in capo all'operatore, deve anche essere adeguatamente evidenziata secondo le modalità già individuate.

7.3. *Consenso.*

Come già evidenziato, il consenso al trattamento dei dati personali dell'utente che fruisce del servizio di mobile remote payment non è necessario ai fini della relativa fornitura, analogamente non deve essere richiesto dall'aggregatore per altre finalità realizzate in veste di responsabile esterno del trattamento.

Laddove, invece, l'aggregatore rivesta il ruolo di titolare del trattamento la necessità di acquisire il consenso dell'utente sussiste nel caso in cui i dati forniti da quest'ultimo vengano utilizzati per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione, anche nell'ambito di eventuali programmi di fidelizzazione, o per comunicazioni a terzi, cosi come nell'ipotesi in cui dalla fruizione del contenuto si possa dedurre un orientamento dell'utente che implichi un trattamento di dati di natura sensibile. In questi casi operano, con riguardo al consenso ed alle relative modalità di rilascio, tutte le disposizioni già individuate rispetto al trattamento svolto dall'operatore, nonché tutte le considerazioni espresse dall'Autorità.

7.4. *Modalità di erogazione del servizio. Misure di sicurezza.*

L'operazione di acquisto tramite mobile remote payment può comportare l'utilizzo da parte dell'aggregatore di diverse modalità di riconoscimento del numero telefonico associato al cliente.

Una modalità automatica che si attiva nel caso in cui l'utente, una volta avuto accesso al sito del merchant (e, quindi, del medesimo hub che offre l'interfaccia tecnologica) per l'individuazione e la selezione del contenuto digitale di cui intende fruire, utilizzi per l'acquisto (mediante smartphone, tablet o dispositivo senza fili) la rete mobile di un operatore collegato alla piattaforma abilitante.

In tal caso, l'associazione tra il terminale mobile ed il numero di telefonia mobile avviene immediatamente e l'aggregatore acquisisce il numero dell'utente direttamente dall'operatore, il quale provvede anche alla verifica della disponibilità di credito. Al termine dell'operazione il cliente riceve un SMS che conferma l'avvenuto acquisto del prodotto o l'attivazione del servizio in abbonamento.

Un'ulteriore modalità che si attiva, invece, qualora l'utente acceda al sito del merchant, nonché dell'hub, da una rete diversa da quella dell'operatore (come una linea wi-fi, ADSL o una rete aziendale), poiché in tal caso deve essere egli stesso ad inserire, in un apposito form, nella pagina web del merchant, il proprio numero di telefonia mobile e l'operatore telefonico di riferimento.

Terminata questa fase, il sistema verifica la corretta associazione tra il numero telefonico e l'operatore e reindirizza l'utente su una pagina web del soggetto aggregatore. Contestualmente, l'utente riceve un SMS sul numero indicato, contenente un PIN che funge da password ed abilita all'acquisto, una volta inserito in un apposito form presente all'interno della suddetta pagina web. Eseguita tale operazione, l'utente riceve, anche in questo caso, un SMS di conferma dell'acquisto. Il descritto processo, che ricade interamente sotto la gestione e la responsabilità dell'aggregatore, consente di verificare il possesso della sim a cui corrisponde il numero telefonico in capo all'utente che sta effettuando l'acquisto e, successivamente, di procedere al controllo della disponibilità del credito telefonico ai fini della fattibilità dell'operazione.

Come si è detto, attraverso la piattaforma abilitante può essere gestito anche un servizio «self care» che permette all'utente la consultazione dello storico degli acquisti effettuati con i diversi merchant e consente, attraverso un'apposita interconnessione realizzata dall'aggregatore, un'analoga interrogazione anche ai customer care degli operatori.

Qualora la piattaforma sia gestita, per aspetti diversi dell'operazione di mobile remote payment (ad esempio reportistica e fatturazione rispetto ad assistenza alla clientela) da più aggregatori, il funzionamento del servizio può implicare un flusso di dati tra database dei differenti hub tecnologici.

Ulteriori interrogazioni tra le banche dati possono essere inoltre previste nel caso in cui sia lo stesso utente ad effettuare la disattivazione del servizio attraverso un cruscotto self care, nonché per verificare il raggiungimento della soglia massima di spesa prevista dalla normativa.

In un quadro così delineato, posto che gli aggregatori operano in tempi differenti, svolgendo funzioni diverse, si ritiene necessario, con specifico riguardo al corretto trattamento dei dati personali, dar conto di due esigenze e prevedere apposite misure di sicurezza.

La prima, legata alla confidenzialità del dato, ovvero alla necessità di garantire che il trasferimento di dati da un soggetto all'altro avvenga secondo elevati standard di sicurezza, implica la cifratura del collegamento.

La seconda esigenza, legata all'accuratezza del dato, implica la necessità che, anche in assenza di un allineamento real time tra le banche dati degli aggregatori, sia l'utente che i customer care degli operatori siano posti sempre nella condizione di «ricostruire lo storico degli acquisti» entro un arco temporale non superiore alle 24 ore.

Inoltre, con riguardo alla verifica delle soglie di spesa relative agli acquisti effettuati dall'utente, gli aggregatori devono porre in essere un sistema di controlli idoneo a garantire un riscontro istantaneo sull'eventuale superamento del tetto previsto.

7.5. *Dati trattati. Misure di sicurezza.*

Le informazioni contenute nella piattaforma gestita dall'aggregatore riguardano normalmente il numero telefonico mobile dell'utente, il codice identificativo del prodotto digitale, la descrizione del prodotto digitale, la data e l'ora dell'operazione di acquisto con il relativo importo, nonché l'esito (positivo-negativo) della stessa. A tali dati si aggiungono, inoltre, quelli che ineriscono alla disattivazione del servizio, nonché tutti gli SMS che riguardano la relativa attivazione e disattivazione.

L'aggregatore può inoltre mantenere traccia di tutte le richieste di contenuti/servizi digitali comunque effettuate dai clienti, di tutti i contenuti digitali offerti dai merchant (ovvero direttamente se previsto) con indicazione del relativo destinatario, orario, stato di erogazione, oltre alla classe di costo associata a ciascuno di essi.

Rispetto ai dati contenuti nella piattaforma tecnologica l'aggregatore deve quindi adottare le medesime misure già individuate con riguardo all'operatore, in particolare prevedendo la menzionata procedura di strong authentication degli addetti che hanno accesso alla piattaforma e che devono essere nominati incaricati del trattamento, nonché il tracciamento analitico e dettagliato delle operazioni di accesso, per le quali opera, tuttavia, l'abilitazione tramite l'utilizzo di un'unica chiave di interrogazione del sistema, costituita dal numero di telefonia mobile dell'utente.

Alla luce delle misure individuate rispetto all'attività dell'operatore, con riguardo ai messaggi sull'esito delle transazioni che vengono inviati all'aggregatore, ai fini della necessaria gestione dell'operazione di mobile payment e della successiva attività di reportistica, quest'ultimo deve, nelle proprie tabelle interne di codifica, disporre solo di indicazioni relative a messaggi e codici che non consentano di risalire puntualmente a dati legati alla mancanza od insufficienza di credito telefonico.

7.6. *Conservazione.*

Come già rilevato, i dati personali trattati nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment devono essere conservati per un limitato periodo di tempo, proporzionato alle finalità realizzate con il trattamento.

Alla luce di considerazioni del tutto analoghe a quelle già effettuate rispetto all'attività svolta dall'operatore ed alle relative finalità, il periodo massimo di conservazione dei dati trattati dall'aggregatore, ivi compresi gli SMS di attivazione e di disattivazione del servizio, è quindi individuato in sei mesi al termine dei quali gli stessi devono essere cancellati dai relativi sistemi.

Resta in ogni caso salva l'ulteriore, specifica, conservazione, necessaria in presenza di una contestazione anche in sede giudiziale.

Ai fini della decorrenza del previsto periodo di conservazione si ritiene inoltre necessario, anche in questo caso, differenziare gli acquisti one shot dagli abbonamenti, posto che per questi ultimi detto periodo deve cominciare a decorrere dalla scadenza dell'abbonamento stesso.

Resta altresì inteso che, laddove l'aggregatore, in veste di titolare del trattamento, effettui attività che, al pari del merchant, implicano l'utilizzo dell'indirizzo IP dell'utente, detto dato dovrà essere immediatamente cancellato dai relativi sistemi una volta conclusa l'operazione di acquisto del contenuto digitale.

8. *Adempimenti del «merchant».*

8.1. *Descrizione dell'attività e modalità di erogazione del servizio.*

Attualmente, nell'ambito del mobile remote payment, i merchant che aderiscono al servizio vendono prodotti editoriali (singole copie del quotidiano o servizi in abbonamento anche in formato digital edition ed e-book), contenuti multimediali in modalità streaming, broadcasting (serie tv e film) e download, giochi, community e servizi inerenti, nonché servizi relativi a materiale a carattere sessuale.

Il servizio offerto risulta fruibile dal cliente sia da web, sia da dispositivo mobile. Talora, risulta obbligatoria la preventiva registrazione dell'utente al sito web del merchant.

Come si è già evidenziato, attraverso l'uso del personal computer (ricorrendo alla linea ADSL o wireless) i prodotti possono essere acquistati dall'utente collegandosi direttamente al sito del merchant e adottando la procedura già richiamata con riguardo alle modalità di erogazione del servizio nella sezione dedicata al soggetto aggregatore.

Se si utilizzano, invece, dispositivi mobili la procedura prevista per l'attivazione del servizio risulta essere più veloce in quanto, come visto, una volta che l'utente abbia inserito nella pagina web del merchant il numero di telefonia mobile e l'operatore di riferimento è quest'ultimo ad effettuare immediatamente l'associazione tra il terminale mobile ed il numero di telefono.

In alcuni casi l'utente può avvalersi anche di un'opzione «multicanale» che consiste nella possibilità di fruire del contenuto digitale da più terminali. In tale ipotesi l'utente deve effettuare una registrazione al sito del merchant, fornendo anche il proprio indirizzo di posta elettronica che può essere utilizzato da quest'ultimo sia per comunicazioni di servizio, sia come chiave identificativa.

Nel contesto delle suddette operazioni, pertanto, i dati trattati dal merchant risultano essere molteplici e riguardano il numero di telefonia mobile indicato dall'utente all'atto dell'acquisto del contenuto digitale, ovvero comunicato dall'operatore, la data e l'ora dell'operazione, la descrizione del bene acquistato ed il relativo importo, l'identificativo della sessione e l'indirizzo IP, nonché, in alcune ipotesi, l'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

8.2. *Informativa.*

Analogamente a quanto già evidenziato, anche nell'informativa che il merchant deve rendere all'utente con riguardo all'acquisto di beni digitali attraverso il ricorso al mobile remote payment, deve risultare chiaro il richiamo sia alla finalità della fornitura del prodotto o servizio, sia alle ulteriori finalità per le quali i dati personali possono essere trattati.

In tale ultima ipotesi l'informativa deve evidenziare tutti i profili già individuati per l'operatore con riguardo ad eventuali attività di profilazione e marketing diretto, programmi di fidelizzazione, nonché trattamenti di comunicazione a terzi e fruizione di contenuti digitali da cui possa dedursi un orientamento dell'utente che implichi un trattamento di dati di natura sensibile.

Nell'informativa deve essere altresì presente il richiamo all'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 7 del Codice ed il riferimento ai soggetti eventualmente designati responsabili del trattamento, con particolare riguardo al ruolo che può essere svolto dall'aggregatore, nonché di quelli designati incaricati.

L'informativa del merchant deve inoltre fare espressa menzione del trattamento del dato relativo sia al numero di telefonia mobile dell'utente, sia a quello eventualmente relativo all'indirizzo di posta elettronica, nonché, se effettuato, del trattamento del dato riferibile all'indirizzo IP, specificando che tali informazioni possono essere uti-

lizzate, senza acquisire il consenso dell'utente, solo per finalità di erogazione del contenuto digitale e di migliore e più efficace gestione del servizio.

In ragione dei vincoli di spazio, legati alle dimensioni degli schermi dei terminali anche all'informativa del merchant deve essere data idonea evidenza adottando le medesime modalità già descritte con riguardo al trattamento svolto dall'operatore, in particolare, rispetto al cd. approccio layered.

8.3. *Consenso.*

In veste di titolare autonomo del trattamento il merchant deve acquisire il consenso dell'utente con riguardo a tutti i trattamenti, già individuati rispetto all'operatore eventualmente svolti per finalità di marketing diretto e/o per finalità di profilazione (anche nell'ambito di programmi di fidelizzazione), ovvero di comunicazione dei dati a soggetti terzi, o ancora di fruizione di contenuti digitali da cui possa dedursi un orientamento dell'utente che implichi un trattamento di dati di natura sensibile.

Con riguardo alle modalità di acquisizione del consenso, anche in questo caso, operano tutte le disposizioni già individuate rispetto al trattamento svolto dall'operatore, nonché tutte le considerazioni espresse dall'Autorità.

8.4. *Dati trattati. Misure di sicurezza.*

Come si è evidenziato, i dati trattati dal merchant nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment spaziano dal numero di telefonia mobile dell'utente, all'indirizzo IP sino, eventualmente, al relativo indirizzo di posta elettronica.

Al merchant può essere altresì inviato un messaggio o un codice identificativo della causa della mancata erogazione del servizio da cui, tuttavia, per le considerazioni già svolte rispetto all'operatore, non deve essere possibile risalire alle motivazioni di carattere economico per le quali l'operazione di acquisto non è andata a buon fine.

Conseguentemente, anche il merchant nelle proprie tabelle interne di codifica, deve disporre solo di indicazioni relative a messaggi e codici che non consentano di risalire puntualmente a dati legati alla mancanza od insufficienza di credito telefonico.

La medesima *ratio* deve essere richiamata con riguardo al livello di profondità e di dettaglio dei dati che il merchant trasmette a propria volta all'operatore, nel senso che le tabelle inviate a quest'ultimo non devono contenere dati immediatamente identificativi dello specifico contenuto digitale acquistato dall'utente, essendo sufficiente la menzione della sola categoria merceologica di appartenenza, o del solo servizio in abbonamento.

Ciò in quanto determinati beni digitali possono risultare idonei a rivelare orientamenti dell'utente che possono implicare un trattamento di dati di natura sensibile, ovvero in quanto le peculiarità stesse dell'attività svolta dal merchant, risultino un chiaro indicatore di gusti e preferenze di consumo dell'utenza. In tal senso idonee misure di sicurezza sono costituite dall'applicazione sull'anagrafica del bene digitale, censito nella banca dati interna del merchant, di un criterio di codificazione del dato, nonché dall'uso di report aggregati da inviare all'operatore.

Rispetto ai dati presenti nel database del merchant ed al relativo accesso da parte dei soggetti addetti al trattamento nell'ambito dell'attività di customer care, valgono tutte le indicazioni già individuate per l'operatore, e, in particolare, la nomina di tali soggetti ad incaricati ai sensi del menzionato art. 30 del Codice, la disponibilità di chiavi di decifrazione dei dati solo rispetto alla suddetta attività di assistenza alla clientela, l'adozione di una procedura di strong authentication ed il tracciamento analitico e dettagliato delle operazioni effettuate, nonché, in questo caso, il ricorso all'utilizzo di una sola chiave di interrogazione del sistema, costituita dal numero di telefonia mobile dell'utente.

Con specifico riguardo al dato costituito dal numero di telefonia mobile dell'utente, posto che il merchant ne dispone nell'ambito della sessione di navigazione al proprio sito per la fase di pagamento immediatamente successiva alla scelta del bene, per eventuali contestazioni in merito alla relativa fruizione, nonché per attività di customer care, occorre evidenziare che il trattamento è ammissibile senza l'acquisizione del consenso dell'utente solo per tali specifiche finalità, proprio in quanto connesse all'erogazione del servizio e alla corretta gestione del medesimo.

Anche il trattamento del dato relativo all'indirizzo di posta elettronica dell'utente, talvolta inserito nella pagina web del merchant, implica analoghe considerazioni.

Tale dato può essere infatti utilizzato per inviare al cliente un messaggio di riscontro dell'avvenuta operazione di acquisto, nonché le istruzioni per accedere al contenuto digitale, consentendo al merchant di gestire meglio il servizio ed il rapporto con l'utente, anche rispetto alla risoluzione di eventuali contestazioni legate alla mancata o insoddisfacente fruizione del bene.

A ciò può aggiungersi la possibilità di garantire all'utente il disaccoppiamento tra il canale di pagamento ed il canale di fruizione del contenuto, consentendogli di pagare il bene digitale attraverso il proprio credito telefonico e di fruirne su qualsiasi altro terminale, in quanto il contenuto acquistato può essere recuperato in qualsiasi momento, accedendo al link indicato nell'e-mail che il merchant invia all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato.

Un'ulteriore possibilità offerta è poi quella di arricchire nel tempo il contenuto acquistato attraverso aggiornamenti ed altre informazioni, che non sarebbe altrimenti possibile offrire all'utente se si vincolasse la fruizione del contenuto al terminale con il quale quest'ultimo effettua il pagamento e al momento in cui lo stesso contenuto è scaricato.

In un contesto come quello rappresentato anche l'utilizzo da parte del merchant dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente deve essere limitato a tali specifiche finalità e alla migliore e più efficace gestione del servizio.

Anche con riguardo all'eventuale utilizzo dell'indirizzo IP da parte del merchant, deve precisarsi che, se trattato, tale dato deve essere utilizzato esclusivamente ai fini della navigazione dell'utente sul relativo sito, nonché dell'»instradamento» del bene digitale richiesto. I merchant non rientrano, infatti, tra le categorie di soggetti che possono conservare tale dato ai sensi delle citate direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/58/CE del 12 luglio 2002 e 2006/24/CE del 15 marzo 2006.

8.5. *Conservazione.*

Con riguardo alla conservazione dei dati personali trattati nell'ambito delle operazioni di mobile payment da parte del merchant anche per quest'ultimo valgono le medesime considerazioni e le conseguenti prescrizioni individuate rispetto all'operatore. Con specifico riguardo all'indirizzo IP dell'utente, tale dato deve, invece, essere immediatamente cancellato dai sistemi del merchant, una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale.

8.6. *Notificazione del trattamento.*

Laddove ne ricorrano i presupposti, i trattamenti effettuati nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment dovranno essere notificati ai sensi dell'art. 37 del Codice.

8.7. *Richiesta di verifica preliminare.*

Resta altresì inteso che per ulteriori, specifici, trattamenti ed eventuali misure ed accorgimenti, previsti nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment diversamente da quanto individuato nel presente provvedimento, sarà necessario presentare al Garante una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice, indicando nel dettaglio i trattamenti da effettuare, specificando le relative finalità nonché le tipologie di dati che si intenda utilizzare.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, prescrive a tutti i titolari che effettuato trattamenti di dati personali nell'ambito delle operazioni di mobile remote payment, nel rispetto dei principi generali di liceità, pertinenza, non eccedenza, correttezza e buona fede di cui all'art. 11 del Codice:

A) l'adozione delle misure e degli accorgimenti individuati nel presente provvedimento e specificamente:

1) con riguardo agli adempimenti dell'operatore, ovvero del fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, tutte le misure indicate ai punti 6.2.; 6.3.; 6.4; 6.5. e 6.6.;

2) con riguardo agli adempimenti del soggetto aggregatore, ovvero del c.d. hub tecnologico, tutte le misure indicate ai punti 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5. e 7.6.;

3) con riguardo agli adempimenti del merchant, ovvero del fornitore di contenuti digitali, tutte le misure indicate ai punti 8.2.; 8.3.; 8.4. e 8.5.;

B) l'adozione delle misure e degli accorgimenti di cui ai precedenti punti entro e non oltre centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150/2011 con ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della sua comunicazione ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2014

Il Presidente e relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

14A04553

DELIBERA 22 maggio 2014.

Proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011, in materia di circolazione delle informazioni bancarie. (Delibera n. 257).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»);

Visto il provvedimento n. 192 adottato dal Garante in data 12 maggio 2011, recante «Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2011 e sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1813953; di seguito, provvedimento n. 192/2011);

Visto il provvedimento n. 357 adottato dal Garante in data 18 luglio 2013, recante «Chiarimenti in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite a clienti all'interno dei gruppi bancari e 'tracciabilità' delle operazioni bancarie; proroga del termine per completare l'attuazione delle misure originariamente prescritte» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 agosto 2013, doc. web n. 2573636; di seguito, provvedimento n. 357/2013);

Viste le prescrizioni impartite con il provvedimento n. 192/2011 in relazione al trattamento di dati personali della clientela effettuato dalle banche «al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dai personali ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in ordine ai temi della "circolazione" delle informazioni riferite ai clienti in ambito bancario e della "tracciabilità" delle operazioni bancarie effettuate dai dipendenti di istituti di credito»;

Vista la proroga al 3 giugno 2014 del termine per adempiere alle prescrizioni impartite con il menzionato provvedimento n. 192/2011, disposta con il provvedimento n. 357/2013;

Vista la nota dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, *ABI)* del 28 aprile 2014 con la quale si chiede di prorogare «almeno al 30 settembre 2014» il termine sopra riportato per i motivi di seguito indicati:

a. «i sistemi informativi degli Associati sono già stati adeguati allo scopo di adempiere alle prescrizioni contenute nel Provvedimento [n. 192/2011]»;

b. tali sistemi «non potrebbero essere resi operativi senza il preventivo rispetto del[l'] art. 4 della legge n. 300 del 1970 che, come ben noto, è norma penalmente sanzionata»;

c. in data 15 aprile 2014 l'ABI e le rappresentanze dei dipendenti del settore del credito hanno sottoscritto un «Accordo quadro nazionale sull'applicazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 maggio 2011, n. 192», contenente «regole comuni da applicare presso tutte le aziende del settore, considerata la necessaria uniformità e il carattere eccezionale degli adempimenti connessi all'attuazione del Provvedimento in oggetto»;

d. «sebbene l'ABI e i sindacati si siano impegnati a favorire l'attuazione del Provvedimento entro il 3 giugno 2014 […] si segnala che la realizzazione di tale obiettivo presenta indubbie complessità, considerato che sono 317.000 i lavoratori bancari al 31 dicembre 2013 dipendenti da 440 Associati ad ABI conferenti mandato di rappresentanza sindacale»;

e. «per l'ipotesi in cui gli accordi siano raggiunti a livello di Gruppo [si rappresenta che] i Gruppi bancari sono 59; per l'eventualità invece che le intese vengano raggiunte aziendalmente con gli organi di coordinamento, è utile ricordare che il relativo numero è stimabile in diverse centinaia»;

f. «nella denegata ipotesi in cui non si dovessero raggiungere degli accordi, la legge prevede che le aziende richiedano la specifica autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro»;

g. la richiesta di proroga rivolta all'Autorità dipende, pertanto, dalla «molteplicità dei soggetti coinvolti nell'operazione ed il rilevante numero di accordi che dovranno essere realizzati in un breve periodo»;

Considerato che il differimento viene richiesto essenzialmente per il perfezionamento delle misure prescritte anche in relazione alla disciplina di settore in materia di controllo a distanza dei dipendenti;

Considerata l'effettiva complessità dell'attività legata al completamento della procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 300 del 1970 in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti e della delicatezza dei temi posti;

Ritenuto congruo, in tale prospettiva, fissare il termine di proroga al 30 settembre 2014 per il completamento dell'attuazione delle prescrizioni indicate con provvedimento n. 192/2011;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso, il Garante

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, a parziale modifica del provvedimento n. 357/2013, dispone di prorogare al 30 settembre 2014 il termine precedentemente fissato al fine di consentire l'attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 192/2011.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi degli articoli 152 del codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 maggio 2014

Il Presidente e relatore: SORO

Il Segretario generale: BUSIA

14A04580

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 27 maggio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Elini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Elini (provincia d'Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente al protocollo dell'Ente in date 7 e 29 aprile 2014 e 5 maggio 2014 anche se rese con atti separati, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone lo scioglimento del consiglio comunale nei casi di riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18/12 del 20 maggio 2014, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Elini e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Michele Lavra, segretario comunale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento del consiglio comunale di Elini;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Elini è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Lavra, segretario comunale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Elini fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 27 maggio 2014

Il Presidente: PIGLIARU

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Nel Consiglio comunale di Elini (Provincia dell'Ogliastra), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal Sindaco e dai dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente al protocollo dell'ente in data 7 e 29 aprile 2014 e 5 maggio 2014 anche se rese con atti separati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce lo scioglimento del consiglio comunale nei casi di riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti. I consiglieri dimissionari, infatti, facevano parte dell'unica lista presentatasi alle predette elezioni del 2011.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Elini e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Michele Lavra per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: ERRIU

14A04500

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-137) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.